

Scritture private provenienti da terzi - Libera contestabilità - Sussistenza - Fondamento - Valore probatorio - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.

Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento, da parte di una compagnia assicuratrice, della sottoscrizione apposta da un suo agente assicurativo su una polizza, contenente la quietanza di pagamento del premio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la detta compagnia, nonostante fosse soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, dovesse proporre querela di falso per contestare la veridicità della firma).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6650 del 09/03/2020 (Rv. 657468 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2697](#), [Cod Civ art 2702](#), [Cod Proc Civ art 214](#), [Cod Proc Civ art 215](#), [Cod Proc Civ art 216](#)